

Linea Guida INTERNAL DEALING

Poste Italiane

| | | |
|---------------------|---|--|
| Redazione | Michele Scarpelli | CA/AS |
| Verifica | Giuseppe Lasco Guido Maria Nola Pierangelo Scappini | Condirettore Generale e CA AFC RUO |
| Approvazione | Consiglio di Amministrazione | |

| N. Versione | Data di Approvazione | Paragrafi modificati | Motivazioni dell'aggiornamento |
|-------------|----------------------|--|--|
| 1.0 | 22/06/2017 | | Prima emissione |
| 1.1 | 02/10/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Par. 3 "Riferimenti" • Par. 4 "Definizioni" • Allegato A • Allegato 4 | Modifiche organizzative Modifiche normative |
| 2.0 | 30/07/2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Tutti | Modifiche normative |

Sommarrio

| | |
|---|----|
| Introduzione | 4 |
| 1 Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento | 4 |
| 2 Definizioni, abbreviazioni e acronimi..... | 6 |
| 3 Principi di riferimento | 8 |
| 4 Oggetto del documento..... | 10 |
| 4.1 Obblighi informativi a carico dei Soggetti e degli Azionisti Rilevanti | 10 |
| 4.2 Obblighi informativi a carico della Società..... | 11 |
| 4.3 Comportamento nei periodi di chiusura (Black-Out Periods) | 11 |
| 4.3.1 Divieto di operare nei Black-Out Periods | 11 |
| 4.3.2 Deroghe al divieto di effettuare operazioni durante i Black-Out Period..... | 12 |
| 4.3.3 Autorizzazione ad operare durante un Black-Out Period | 13 |
| 4.4 Preposto..... | 13 |
| 4.5 Adempimenti informativi..... | 14 |
| 5 Responsabilità di aggiornamento | 15 |
| 6 Riferimenti | 16 |
| 7 Sistemi di gestione e/o modelli organizzativi/normative di riferimento | 18 |
| 8 Allegati | 18 |

Introduzione

La presente Linea Guida ha ad oggetto le procedure di attuazione degli obblighi normativi relativi ad operazioni effettuate su Strumenti Finanziari emessi da Poste Italiane S.p.A., strumenti finanziari derivati e strumenti collegati ad essi, compiute da Soggetti Rilevanti per la società, da Persone a questi ultimi Strettamente Legate o da Azionisti Rilevanti e Persone a questi ultimi Connesse (come di seguito definite).

Il documento è adottato da Poste Italiane S.p.A. in esecuzione di quanto previsto dalle disposizioni in materia di Internal Dealing di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o "MAR"), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523 e del Regolamento delegato (UE) n. 2016/522, nonché dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e (Testo Unico della Finanza - TUF) e delle disposizioni di attuazione contenute negli artt. 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e (nel seguito, "Regolamento Emittenti") e loro successive modifiche.

La presente Linea Guida, unitamente alla Linea Guida "Gestione e comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e tenuta e aggiornamento dei relativi Registri" ed alla connessa procedura "Gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, rappresentano il framework di riferimento che regola i comportamenti e i processi di Poste Italiane, in qualità di emittente strumenti finanziari quotati, in materia di Market Abuse.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché gli Azionisti Rilevanti, dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, ovvero quelle inerenti agli abusi di mercato, ivi compreso all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

Restano fermi gli ulteriori obblighi e divieti prescritti dalla normativa vigente in materia di Market Abuse che si applicano a Poste Italiane in qualità di intermediario, attraverso il Patrimonio BancoPosta, nella prestazione di servizi di investimento e quale soggetto operante nei mercati finanziari (operatività di "proprietà"), e per i quali si rinvia alla normativa interna adottata da Poste Italiane e Patrimonio BancoPosta a tale scopo.

1 Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento

Gli obblighi e le modalità di comunicazione, nonché le limitazioni, riguardanti operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi della Società o ad essi collegati, contenuti nella presente Linea Guida, in quanto recanti rinvio a previsioni di legge, hanno carattere di disposizioni cogenti e inderogabili al cui rispetto sono tenuti i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate.

Con riferimento ai Soggetti Rilevanti che siano anche Soggetti Iscritti nella Sezione Permanente del Registro Insider di cui all'art. 18 del MAR, le disposizioni di cui alla presente Linea Guida devono intendersi applicabili cumulativamente e non in alternativa alle disposizioni in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate di cui alla Linea guida "Gestione e comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e tenuta e aggiornamento dei relativi Registri" approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle Operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio, su azioni e titoli di debito emessi da Poste o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, nonché alle operazioni

compiute, direttamente o per interposta persona e/o tramite fiduciari o Società controllate, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, riportate nell'Allegato A alla presente Linea Guida¹.

Non devono essere comunicate al mercato e alla Consob, da parte dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti, nonché delle Persone ad essi Legate, le Operazioni:

- a) il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di 20.000 (ventimila) euro entro l'arco dell'anno civile;
- b) le altre eventuali operazioni per cui la normativa tempo per tempo vigente, applicabile ai Soggetti Rilevanti e alle Persone ad essi Strettamente Associate, non richieda una notifica.

L'importo di cui sopra viene calcolato sommando, senza compensazione, il valore di tutte le operazioni relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate da/per conto di ciascun Soggetto rilevante e quelle effettuate da/per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti. Per gli strumenti finanziari derivati collegati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

Al superamento della soglia annuale di 20.000 euro, ciascuna operazione successiva, a prescindere dall'importo relativo, deve formare oggetto di comunicazione al mercato.

Non formano oggetto di comunicazione e pubblicazione da parte degli Azionisti Rilevanti e delle persone Connesse agli Azionisti Rilevanti, le operazioni considerate esenti ai sensi dell'art. 152-septies del Regolamento Emittenti e della normativa tempo per tempo vigente applicabile a tali soggetti.

Il presente documento si applica a Poste Italiane S.p.A., compreso il Patrimonio Bancoposta, e, previo processo di recepimento, a tutte le società sottoposte alla sua attività di direzione e coordinamento (SdG)². Le SdG ricevono la presente mediante Linea Guida e la adottano con delibera del Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza ove necessario.

¹ Si tratta di operazioni previste, in modo non esaustivo, dall'art. 19, paragrafo 7, del MAR e art.10 del Regolamento delegato.

² Le società controllate sono quelle incluse nell'ultimo bilancio consolidato approvato.

2 Definizioni, abbreviazioni e acronimi

Acronimi

| Acronimo/abbreviazione | Descrizione |
|------------------------|---|
| AD | Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane S.p.A. |
| AFC | Amministrazione, Finanza e Controllo |
| CA | Corporate Affairs |
| CA/AL | Corporate Affairs / Affari Legali |
| CA/AS | Corporate Affairs / Affari Societari |
| CA/C | Corporate Affairs / Comunicazione |
| CdA | Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. |
| CDG | Condirettore Generale e Responsabile Corporate Affairs |
| RUO | Risorse Umane e Organizzazione |
| SdG | Società del Gruppo |

Definizioni

| Termine | Definizione |
|--|---|
| Azionisti Rilevanti | Ai sensi dell'articolo 152-sexies del Regolamento Emittenti Consob, chiunque detenga una partecipazione, calcolata sensi della normativa vigente, pari almeno al 10% del capitale sociale di Poste Italiane, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché da ogni altro soggetto che controlli la società. |
| Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari | Dirigente individuato nell'ambito della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo preposto alla redazione dei documenti contabili societari, secondo quanto previsto dall'art. 154-bis del TUF. |
| Market Abuse Regulation o "MAR" | Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (e successive modifiche e integrazioni). |
| Operazioni | Le operazioni individuate ai sensi del Regolamento MAR e della relativa disciplina attuativa, aventi ad oggetto azioni od obbligazioni emesse da Poste Italiane, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate, direttamente o per loro conto, da Soggetti Rilevanti o Persone ad essi Strettamente Legate. |
| Operazioni ex TUF | Le operazioni di acquisto, vendita sottoscrizione o scambio di azioni di Poste Italiane o di strumenti finanziari ad esse collegati, individuati dall'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti, effettuate dagli Azionisti Rilevanti o da persone ad essi connesse. |
| Persone Connesse agli Azionisti Rilevanti | Le persone legate agli Azionisti Rilevanti, individuate ai sensi dell'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti. |
| Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti | Ai sensi dell'articolo 3 comma 26 del Regolamento MAR : (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge del Soggetto Rilevante, ai sensi del diritto nazionale; |

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>(ii) un figlio a carico del Soggetto Rilevante ai sensi del diritto nazionale;</p> <p>(iii) il parente di un Soggetto Rilevante che condivida la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione in questione;</p> <p>(iv) una persona giuridica, <i>trust</i> o <i>partnership</i>, A) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o una persona di cui ai punti i), ii), iii) precedenti; o B) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (i), (ii), (iii) precedenti; o C) che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti (i), (ii), (iii) precedenti; o D) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) precedenti.</p> |
| Poste, ovvero la Società | Poste Italiane S.p.A. |
| Preposto | Funzione, attribuita al responsabile CA/AS, incaricata alla gestione operativa delle attività definite dalla presente Linea Guida. |
| Soggetti Rilevanti | <p>Le persone indicate dall'articolo 3, comma 25, del MAR, vale a dire:</p> <p>a) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in Poste Italiane e b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri dei predetti organi, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate relative, direttamente o indirettamente, a Poste Italiane e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di Poste Italiane. In particolare i Soggetti Rilevanti di Poste Italiane comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i membri del CdA e i Sindaci Effettivi; • i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti iscritti nella Sezione Permanente Informazioni Privilegiate del registro <i>insider</i>. |
| Strumenti Finanziari | <p>Gli "strumenti finanziari" di cui alla Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, <i>credit default swap</i> e contratti finanziari differenziali).</p> |

3 Principi di riferimento

Le attività disciplinate dal presente documento devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane e negli altri strumenti normativi aziendali³.

TRACCIABILITÀ – “Le persone coinvolte nel processo di Internal Dealing devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurando l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto delle attività. Inoltre devono assicurare la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, sistemi informativi dedicati.”

SEGREGAZIONE DI COMPITI E ATTIVITÀ – “Il processo Internal Dealing prevede la segregazione di compiti e responsabilità, tra unità organizzative distinte o all’interno delle stesse, al fine di evitare che attività incompatibili risultino concentrate sotto responsabilità comuni.”

CONFORMITÀ ALLE LEGGI E COERENZA CON IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO GENERALE – “Il processo Internal Dealing è definito nel rispetto delle normative applicabili, in coerenza con il quadro di riferimento generale composto a titolo esemplificativo da: Statuto, Codice Etico, sistema organizzativo, sistema di poteri e deleghe, etc.”.

POTERI AUTORIZZATIVI – “Gli strumenti normativi devono assicurare specifici livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche o alla tipologia delle transazioni”.

RISERVATEZZA – Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, le persone che operano nel processo assicurano la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia / informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

CONFLITTO DI INTERESSI - “Le persone coinvolte nel processo di (*nome del processo*) agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell’etica di comportamento, nel rispetto del Codice Etico, evitando di assumere decisioni e di svolgere attività, in conflitto, anche solo potenziale con gli interessi dell’Azienda o comunque in contrasto con i propri doveri d’ufficio.”

CONDOTTA ANTI-CORRUZIONE - “La corruzione è proibita senza alcuna eccezione. Nel dettaglio, è vietato di (a) offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, una qualunque cosa di valore o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o privato; (b) accettare o sollecitare, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, una qualunque cosa di valore o altra utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato, quando, in entrambi i casi, l’intenzione sia di (i) indurre un Pubblico Ufficiale o un privato a esercitare, in maniera impropria, una funzione pubblica o svolgere, in maniera impropria, qualsiasi attività connessa a un business o ricompensarli per averle effettuate; (ii) influenzare un’azione od omissione da parte di un Pubblico Ufficiale o una sua qualsiasi decisione in violazione di un atto dovuto; (iii) ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un vantaggio nella conduzione dell’attività d’impresa; o (iv) in ogni caso violare le leggi applicabili.”

AUTONOMIA SOCIETARIA DELLE CONTROLLATE – “È garantita l’autonomia societaria delle controllate per quanto attiene l’istituzione e il mantenimento di un adeguato e funzionante processo di Internal Dealing, nel rispetto degli indirizzi di direzione e coordinamento definiti da Poste Italiane”.

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, GESTIONALE E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL PATRIMONIO BANCOPOSTA – “In conformità alle Disposizioni di Vigilanza, l’assetto organizzativo e di governo societario del Patrimonio BancoPosta si ispira al principio dell’autonomia organizzativa, gestionale e del sistema dei controlli interni”.

³ L’inosservanza dei principi contenuti nel presente documento normativo potrà comportare l’applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare del CCNL.

APPROCCIO BASATO SUI RISCHI E SUI PROCESSI – “Il processo Internal Dealing è ispirato a una logica per processi e si basa su un approccio preventivo ai rischi, contribuendo all’assunzione di decisioni consapevoli, e, ove possibile, alla traduzione dei principali rischi in opportunità”

RESPONSABILIZZAZIONE MANAGEMENT – “Il management, nell’ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, garantisce l’applicazione del processo Internal Dealing per le attività di competenza, partecipando attivamente al suo funzionamento.”

COMUNICAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI – “A ogni organo e struttura aziendale sono rese disponibili le informazioni necessarie per adempiere alle proprie responsabilità, incluse quelle in materia di Sistema di Segnalazione delle Violazioni.”

CULTURA DEL RISCHIO E DEL CONTROLLO – “Il (*nome del processo*) diffonde la cultura del rischio e del controllo, intesa come l’insieme delle norme di comportamento che determinano la capacità collettiva e dei singoli di identificare, misurare e mitigare i rischi attuali e futuri dell’organizzazione.”

COERENZA CON OBIETTIVI AZIENDALI – “Il processo Internal Dealing contribuisce a una conduzione dell’impresa volta allo sviluppo sostenibile, alla massimizzazione del valore dell’azienda e coerente con gli obiettivi aziendali.”

4 Oggetto del documento

4.1 Obblighi informativi a carico dei Soggetti e degli Azionisti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate comunicano alla Società le Operazioni compiute da loro stessi o per loro conto tempestivamente e comunque entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data della loro effettuazione⁴, utilizzando il “Modello Internal Dealing” (allegato “C” alla presente Linea Guida, pubblicato anche sul sito istituzionale della Società www.posteitaliane.it), debitamente compilato e sottoscritto.

La comunicazione è preceduta da un preavviso telefonico dell’operazione al Preposto, individuato con il Responsabile della funzione CA/AS ed è indirizzata a: internal.dealing@posteitaliane.it.

I Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate, inoltre, comunicano le medesime informazioni alla Consob tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi alla data dell’operazione, trasmettendo il “Modello Internal Dealing” di cui sopra, debitamente compilato e sottoscritto. La comunicazione, deve essere effettuata specificando come destinatario l’“Ufficio Informazione Mercati” e indicando nell’oggetto “MAR Internal Dealing”, e deve essere inviata, mediante:

- a) messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo consob@pec.consob.it, se la persona che effettua la notifica è soggetta all’obbligo di utilizzare una PEC, ai sensi della normativa vigente;
- b) messaggio di posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@consob.it.

In alternativa, i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi strettamente Legate possono chiedere alla Società di effettuare per loro conto le comunicazioni dovute a Consob, sottoscrivendo e inviando, contestualmente alla comunicazione del Modello Internal Dealing il modulo di delega di cui all’Allegato B.

I Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate si assumono ogni responsabilità ed onere derivante alla Società da ritardi nelle comunicazioni, qualora non abbiano rispettato i termini sopra indicati, o dalla violazione di altre disposizioni a loro impartite dalla presente Linea Guida.

Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni ex TUF, anche compiute da Persone a loro Connesse, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata ciascuna operazione, con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti.

La comunicazione alla Consob e al pubblico può essere effettuata da parte della Società per conto degli Azionisti Rilevanti e delle Persone ad essi Connesse, a condizione che, previo accordo, gli Azionisti Rilevanti inviino alla funzione CA/AS di Poste Italiane le informazioni relative alle predette Operazioni ex TUF entro il terzo giorno antecedente a quello del termine sopra indicato. In tal caso, la funzione CA/AS comunica al pubblico e alla Consob le informazioni rilevanti entro il giorno successivo a quello di ricezione delle stesse.

La violazione della normativa internal dealing da Parte di Soggetti e Azionisti Rilevanti e Persone ad esse collegate, ai sensi del Regolamento MAR e del TUF, comporta le sanzioni riportate nell’Allegato E – “Sanzioni Previste dalla normativa vigente in materia di *Internal Dealing*” alla presente Linea Guida.

⁴ Tale intendendosi la data di conferma dell’esecuzione dell’operazione, non rilevando la data di liquidazione.

4.2 Obblighi informativi a carico della Società

La Società, per il tramite della funzione CA/AS, a seguito del ricevimento del “Modello Internal Dealing” da parte di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata, completo di tutte le informazioni, rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti o delle Persone ad essi Strettamente Legate entro il terzo giorno di mercato aperto successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite apposito Sistema telematico di Diffusione autorizzato delle Informazioni Regolamentate (SDIR).

Successivamente alla diffusione al pubblico del “Modello Internal Dealing”, qualora un Soggetto Rilevante o una Persona ad esso Strettamente Legata abbia chiesto alla società di effettuare per suo conto le comunicazioni dovute a Consob, il Preposto procede all’invio del Modello Internal Dealing all’indirizzo consob@pec.consob.it all’attenzione dell’“Ufficio Informazione Mercati” indicando come oggetto “MAR Internal Dealing”⁵. e informa il richiedente (Soggetto Rilevante o Persona ad esso Strettamente Legata) dell’avvenuto invio.

La Società pubblica il “Modello Internal Dealing” compilato, per il tramite della funzione CA/C, su indicazione della funzione CA/AS, anche sul proprio sito internet www.posteitaliane.it in un’apposita pagina denominata “Internal Dealing”, accessibile nella sezione dedicata alla Corporate Governance.

La funzione CA/AS di Poste Italiane provvede all’archiviazione ed alla gestione delle comunicazioni effettuate verso la Società dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi Strettamente Legate, adottando ogni necessaria cautela affinché il trattamento di tali informazioni possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato dei relativi contenuti.

4.3 Comportamento nei periodi di chiusura (Black-Out Periods)

4.3.1 Divieto di operare nei Black-Out Periods

L’art. 19, comma 11, del MAR, vieta ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate di compiere Operazioni per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei seguenti periodi dell’anno:

- nei 30 (trenta) giorni di calendario che precedono l’annuncio dei dati contabili finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio della Società e al bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane;
- nei 30 (trenta) giorni di calendario che precedono l’annuncio dei dati contabili finanziari relativi alla relazione semestrale del Gruppo Poste Italiane.

Il medesimo divieto è esteso, inoltre, per Poste Italiane ai 30 (trenta) giorni di calendario che precedono l’annuncio dei dati contabili finanziari relativi al resoconto di gestione al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno.

Il black-out period termina soltanto successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei predetti dati contabili.

Il CdA della Società può stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo:

⁵Per quanto riguarda le modalità di invio si fa riferimento alla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1-7-2016 e ai suoi eventuali aggiornamenti.

- a) Il Responsabile della Funzione AFC, di concerto con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, comunica tempestivamente al Preposto le date previste per l'approvazione e l'annuncio dei dati contabili finanziari, e di ogni correlativa variazione;
- b) il CDG comunica a sua volta tempestivamente a ciascun Soggetto Rilevante, mediante email, i periodi di limitazione o divieto, le Operazioni oggetto di limitazione o divieto e la data di decorrenza dei periodi medesimi;
- c) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (b) alle Persone Strettamente Legate deve essere effettuata da ciascun Soggetto Rilevante.

4.3.2 Derghe al divieto di effettuare operazioni durante i Black-Out Period

Un Soggetto Rilevante può chiedere alla Società di compiere un'Operazione durante un Black-Out Period qualora sia in grado di dimostrare che la stessa non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

- A. in base ad una valutazione caso per caso, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni della Società;
- B. in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a: piani di risparmio o di partecipazione azionaria dei dipendenti, alla costituzione di una garanzia, o acquisizione di un diritto sulle azioni stesse o, ancora, in caso di Operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni⁶.

⁶ Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 522/2016, l'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
 - iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

4.3.3 Autorizzazione ad operare durante un Black-Out Period

Nei casi indicati al paragrafo precedente, un Soggetto Rilevante, prima di qualsiasi negoziazione durante un black-out period, richiede per iscritto l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni di Poste Italiane, inviando una richiesta alla funzione CA/AS della Società, in cui si descrive l'Operazione considerata e spiega i motivi per cui:

- i) la stessa non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period e
- ii) rappresenta l'unico modo ragionevole per ottenere i fondi necessari al Soggetto Rilevante.

La richiesta deve essere inviata, almeno 5 giorni prima della data prevista per l'esecuzione dell'Operazione, all'indirizzo di posta elettronica internal.dealing@posteitaliane.it, indicando nell'oggetto: "Richiesta di negoziazione durante un periodo di chiusura", e può comprendere elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di necessità ed urgenza.

Nel caso in cui il Soggetto Rilevante che debba compiere operazioni sia l'Amministratore Delegato di Poste Italiane, o una Persona ad egli strettamente Legata, la richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata da quest'ultimo al Consiglio di Amministrazione della Società.

In tutti gli altri casi, l'autorizzazione per il Soggetto Rilevante a procedere con l'Operazione è concessa, nel rispetto della normativa vigente, dall'Amministratore Delegato di Poste Italiane, che effettua una valutazione caso per caso, con il supporto dei Responsabili delle Funzioni CA e AFC e ne comunica gli esiti in occasione del primo Consiglio di Amministrazione utile. È in ogni caso fatta salva, qualora sia giudicato opportuno, la facoltà dell'AD di Poste Italiane di rimettere la decisione al CdA della Società.

4.4 Preposto

Il Responsabile della funzione CA/AS svolge le funzioni di Preposto alla gestione operativa delle attività definite dalla presente Linea Guida, avvalendosi del supporto del Presidio Market Abuse istituito presso la sua funzione.

Il Preposto provvede a:

- a. ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni ai sensi dell'art. 19, paragrafo 3, del Regolamento MAR;
- b. comunicare a ciascun Soggetto Rilevante per Poste italiane l'iscrizione nell'"Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle persone Strettamente Legate", ottenendo in risposta: i) i dati delle persone legate e ii) la dichiarazione di presa conoscenza e accettazione degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel medesimo Elenco, come riportato nell'Allegato "D" alla presente Linea Guida;
- c. redigere e aggiornare l'"Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate", conservando le relative dichiarazioni in apposito archivio;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

- d. comunicare alla funzione CA/C, e per conoscenza alla funzione AFC/IRBI, ogni informazione relativa alle variazioni nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e alle eventuali Operazioni oggetto della presente Linea Guida, affinché CA/C possa provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di Poste;
- e. effettuare, per conto della Società, le comunicazioni a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. previste dalle norme legislative e regolamentari, e rispondere alle eventuali domande a cui la Società sia chiamata dalle autorità preposte alla vigilanza sui mercati;
- f. vigilare sull'applicazione della presente Linea Guida e segnalare l'eventuale opportunità di apportare alla stessa modifiche/integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e alla migliore prassi di applicazione;
- g. informare tempestivamente i Soggetti Rilevanti in ordine alle eventuali modifiche della presente Linea Guida, ottenendo una nuova dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione.

4.5 Adempimenti informativi

Il Preposto provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti via email la "Comunicazione ai Soggetti Rilevanti e accettazione della Linea Guida Internal Dealing" (allegato D alla presente Linea Guida), attraverso cui comunica l'inserimento degli stessi e delle Persone ad essi Strettamente Legate nell'apposito elenco, nonché il loro assoggettamento agli obblighi di cui alla presente Linea Guida e alla normativa in materia di insider dealing. In allegato alla predetta comunicazione, il Preposto trasmette ai Soggetti Rilevanti copia della presente Linea Guida.

All'atto del ricevimento di tale comunicazione, i Soggetti Rilevanti:

- a) la sottoscrivono per presa di conoscenza e accettazione degli obblighi normativi contratti e la inviano tempestivamente mediante PEC all'indirizzo affari.societari@pec.posteitaliane.it, ovvero, se non provvisti di PEC, all'indirizzo: internal.dealing@posteitaliane.it;
- b) comunicano alla Società, compilando l'apposita tabella contenuta nella comunicazione di cui alla precedente lettera a), l'elenco delle Persone a loro Strettamente Legate e le variazioni relative che intervengano durante la durata della loro iscrizione, con le modalità indicate nella comunicazione;
- c) si impegnano a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate, gli obblighi di comunicazione delle Operazioni previsti dalla normativa vigente e dalla presente Linea Guida, conservando copia della notifica, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate facciano tutto il necessario per permettere l'adempimento di tali obblighi;

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Linea Guida da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

5 Responsabilità di aggiornamento

La Funzione responsabile della presente Linea Guida, che ne assicura la redazione, l'aggiornamento e la divulgazione è la funzione CA/AS.

Le Funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento sono responsabili della rilevazione e della segnalazione alla Funzione CA/AS degli accadimenti aziendali di carattere operativo che possono comportare la necessità di aggiornamento.

La presente Linea Guida è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi. Tale iter autorizzativo viene seguito a fronte di modifiche rilevanti intervenute nell'organizzazione, nell'operatività o nelle modalità di gestione delle attività oggetto della presente Linea Guida, ovvero a fronte di evoluzioni normative con impatti rilevanti sui processi disciplinati.

La presente Linea Guida potrà essere aggiornata e/o integrata su approvazione dell'Amministratore Delegato, che ne informerà il Comitato Controllo e Rischi e il CdA alla prima riunione utile, qualora sia necessario:

- i. aggiornare e/o integrare singole sezioni della Linea Guida, in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili senza impatti rilevanti sui processi;
- ii. conformarsi a specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, senza impatti rilevanti sui processi;
- iii. apportare modifiche di carattere formale e non sostanziale, quali ad esempio la variazione, in attuazione di quanto stabilito da Poste a livello organizzativo, della denominazione delle direzioni e/o funzioni in precedenza menzionate.

6 Riferimenti

Il presente documento è definito in coerenza con gli strumenti normativi interni e i riferimenti normativi esterni vigenti applicabili al Gruppo Poste Italiane. In particolare:

Esterni

- Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") relativo agli abusi di mercato
- Regolamento (UE) n. 2016/1011 (modifica artt. 19, 35 e 38 Regolamento MAR)
- Regolamento (UE) n. 2016/1033 (modifica art. 39 Regolamento MAR)
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/522
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/960
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/959
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1055
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/347
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523
- "Guidelines on the Market Abuse Regulation" pubblicate dall'ESMA (European Securities and Markets Authority) (le "Guidelines ESMA")
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico della Finanza)
- Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti)
- Comunicazione Consob n. 61330 del 1 luglio 2016 in tema di "modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e dai relativi atti normativi di livello 2, a decorrere dal 3 luglio 2016".
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - GDPR)
- D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
- Codice di Autodisciplina delle società quotate
- Linee Guida Consob per la Gestione delle informazioni privilegiate. Versione Ottobre 2017
- CCNL per i Dirigenti di Aziende produttrici di Beni e Servizi

Interni

- Linea Guida per il Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi (SCIGR) adottate dal CdA di Poste Italiane
- Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane

- Linea Guida “Sistema di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)”
- Linea Guida “Sistema Normativo Aziendale”
- Procedura Gestione Documenti
- Codice Etico del Gruppo Poste Italiane
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Poste Italiane S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 - “Responsabilità Amministrativa della Società”
- Linea Guida "Flussi informativi 231 all'Organismo di Vigilanza di Poste Italiane"
- Specific Security Policy – Tutela delle informazioni aziendali classificate
- Standard classificazione delle informazioni aziendali
- Linea Guida “Gestione e comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e tenuta e aggiornamento dei relativi Registri”
- Procedura “Gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate”
- CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane

7 Sistemi di gestione e/o modelli organizzativi/normative di riferimento

| | |
|--|-------------------------------------|
| Modello ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Modello 262 | <input type="checkbox"/> |
| Modello Privacy | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione per la Qualità | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni | <input type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione Ambientale | <input type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione per la sicurezza e la tutela della salute sui luoghi di lavoro | <input type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione Anticorruzione | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione dell'energia consumata per usi propri | <input type="checkbox"/> |
| Gestione dei Servizi Informatici | <input type="checkbox"/> |
| Normativa di Settore/Disposizioni da Organi di Vigilanza (es: normative bancarie, finanziarie, assicurative, postale...) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Patrimonio BancoPosta | <input checked="" type="checkbox"/> |

8 Allegati

| Codice Documento | Nome |
|------------------|---|
| AL_CGG_LGIDE_01 | Allegato A – Operazioni oggetto di obblighi di comunicazione |
| AL_CGG_LGIDE_02 | Allegato B – Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Linea Guida da parte della Società |
| AL_CGG_LGIDE_03 | Allegato C – Modello Internal Dealing |
| AL_CGG_LGIDE_04 | Allegato D – Comunicazione ai soggetti rilevanti e accettazione della Linea Guida "Internal Dealing" |
| AL_CGG_LGIDE_05 | Allegato E - Sanzioni Previste dalla normativa vigente in materia di Internal Dealing |
| AL_CGG_LGIDE_06 | Allegato F - Informativa Privacy ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE "Regolamento in materia di protezione dei dati personali" |

Allegato A - Operazioni soggette a notifica ai sensi del Regolamento MAR

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR e del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 Le Operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e Persone ad essi Strettamente Legate, soggette a notifica, includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante) e la cessione di azioni rivenienti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Poste Italiane;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di obbligazioni di Poste Italiane;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a una obbligazione di Poste Italiane, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni sottoposte a condizioni, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni di Poste Italiane;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("FIA") di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE (6);
- n) le operazioni effettuate, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata, da parte di coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità; nell'ambito di tali operazioni si considerano incluse quelle effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata (8);
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni ovvero obbligazioni di Poste Italiane o di strumenti derivati o di altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la costituzione in pegno di azioni ovvero obbligazioni di Poste Italiane o di strumenti derivati ovvero di altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata. Non sono soggette a notifica la costituzione in pegno, o altra garanzia analoga, effettuate in connessione con il deposito degli strumenti finanziari sopra indicati in un conto a custodia, a condizione che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga non siano intese a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- r) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona ad esso Strettamente Legata;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Allegato B - Modulo delega alla Società per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa Internal dealingSpett.le **Poste Italiane S.p.A.**

Viale Europa, 190

00144 – Roma

Alla C.A. funzione Affari Societari

Anticipata a: internaldealing@posteitaliane.it

(Luogo e data)

Oggetto: delega ai sensi dell'art. 4.1 della Linea Guida Internal Dealing di Poste Italiane S.p.A.

Il/La sottoscritto/a, nato/a a, il....., residente in, via, n., C.F.....

[per le persone giuridiche: in qualità di]..... di....., con sede in....., via..... n., C.F./P. IVA n. di iscrizione Registro Imprese di.....

nella propria qualità di Soggetto Rilevante per Poste Italiane S.p.A. [o, in alternativa] di Persona Strettamente Legata a....., Soggetto Rilevante per Poste Italiane S.p.A

Considerato quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 596/2014, dal d. lgs. n.58/1998 (TUF) e riportato nella Linea Guida Internal Dealing di Poste Italiane, riguardo agli obblighi di comunicazione verso la Consob, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, delle Operazioni in strumenti finanziari emessi dalla Società, o altri strumenti ad essi collegati o derivati, effettuate da essi o per conto di essi; e preso atto delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di inosservanza o di ritardo dei suddetti obblighi

DELEGA

Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa, 190 a effettuare per suo conto l'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Consob sopra descritti.

A tal fine s'impegna a comunicare al Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Linea Guida Internal Dealing, le Operazioni oggetto di comunicazione entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ciascuna operazione e altresì a tenere indenne Poste da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla ritardata o inesatta osservanza della Linea Guida di Internal Dealing.

Cordiali saluti,

(Firma)

Allegato C - Modello Internal Dealing

MO_GOV_MODDOC_01 ver. 2.0 del

| Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni compiute dai soggetti rilevanti e dalle persone ad essi strettamente associate | | |
|---|---|--|
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata | |
| a) | Nome | <i>[Per le persone fisiche: indicare nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: indicare denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i> |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) | Posizione/qualifica | <i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]</i> <i>[Per le Persone Strettamente Legate,</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> • <i>indicare nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i> |
| b) | Notifica iniziale /modifica | <i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i> |
| 3 | Dati relativi all'emittente | |
| a) | Nome | Poste Italiane S.p.A. |
| b) | LEI | 815600354DEDBD0BA991 |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento | <i>[Indicare la natura dello strumento finanziario:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Azioni Poste Italiane S.p.A.;</i> • <i>Obbligazioni Poste Italiane S.p.A.;</i> • <i>Strumento finanziario legato all'azione Poste Italiane S.p.A.;</i> • <i>Strumento finanziario legato ad obbligazioni Poste Italiane S.p.A.;</i> |
| | Codice identificazione | <i>codice ISIN dello strumento finanziario sopra indicato]</i> |
| b) | Natura dell'operazione | <i>[Descrivere il tipo di operazione, indicando una delle tipologie riportate nella nota 1) alla presente tabella.</i> <i>A norma dell'art. 19, par. 6, lett. e), del Regolamento UE n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</i> |

| c) | Prezzo/i e Volume/i (*) | Prezzo/i | Volume/i |
|-----|--|--|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (ad es. acquisto, cessione, sottoscrizione, ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati sul prezzo e sulla quantità, comprese la valuta del prezzo e, se richiesta, la valuta della quantità.]</i></p> | |
| d) | <p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume aggregato • Prezzo | <p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati, e vanno indicati in questo campo, quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i> <i>• sono della stessa natura;</i> <i>• sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>• sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati sulla quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• nel caso di un'unica operazione, indicare il prezzo della singola operazione;</i> <i>• nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: indicare il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <i>• Utilizzare gli standard relativi ai dati sul prezzo, compresa la valuta del prezzo.]</i> | |
| e) | Data dell'operazione | <p><i>[Inserire la data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG, nonché l'ora UTC ("Universal Time Coordinated"); per maggiori delucidazioni circa la natura dell'ora UTC e le modalità per il relativo calcolo alla luce dell'ora corrispondente in Italia, si rinvia alla nota 2) alla presente tabella.]</i></p> | |
| (f) | Luogo dell'operazione | <p><i>[Si prega in proposito di riportare il nome della sede di negoziazione dove l'operazione è stata effettuata, indicando una delle sedi di negoziazione segnalate nella nota 3) alla presente tabella ovvero, se l'operazione non è stata eseguita in alcuna delle sedi ivi riportate, indicare la dizione «al di fuori di una sede di negoziazione»]</i></p> | |

* Ai fini del calcolo del prezzo di: (i) elargizioni e donazioni fatte o ricevute e di eredità ricevute, nonché di (ii) diritti di opzione assegnati gratuitamente a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ovvero a dipendenti, trovano applicazione i criteri indicati dall'ESMA nell'aggiornamento alle "Question and Answers on the Market Abuse Regulation" – 27 January 2017, reperibile all'indirizzo: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-21038340-40_qa_on_market_abuse_regulation.pdf.

NOTE

- (1) Tipologie di operazione da riportare nel campo 4b) "natura dell'operazione" della tabella e desunte dall'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, nonché dall'art. 19, paragrafi 1-*bis* e 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014:
- a. acquisizione;
 - b. cessione;
 - c. vendita allo scoperto;
 - d. sottoscrizione;
 - e. scambio;
 - f. accettazione o esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso a componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. ovvero ad "alti dirigenti" del Gruppo Poste Italiane in quanto parte della retribuzione loro spettante);
 - g. cessione di azioni rivenienti dall'esercizio di un diritto di opzione di cui alla lett. f);
 - h. adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari;
 - i. esercizio di contratti di scambio connessi a indici azionari;
 - j. operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - k. adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Poste Italiane S.p.A.;
 - l. acquisizione di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
 - m. cessione di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
 - n. esercizio di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
 - o. sottoscrizione di un aumento di capitale di Poste Italiane S.p.A.;
 - p. sottoscrizione di un'emissione di obbligazioni di Poste Italiane S.p.A.;
 - q. operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione di Poste Italiane S.p.A., compresi i *credit default swap*;
 - r. operazioni sottoposte a condizioni, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
 - s. conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni di Poste Italiane S.p.A.;
 - t. elargizioni e donazioni fatte;
 - u. elargizioni e donazioni ricevute;
 - v. eredità ricevute;
 - w. operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati.
 - i. Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-*bis*, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui
 - ii. l'operazione viene compiuta, lo strumento finanziario in questione fornisce esposizione ad un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o alle obbligazioni di Poste Italiane non supera il 20%
 - iii. degli attivi del portafoglio. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, l'esposizione del portafoglio di attivi in relazione alle azioni o alle obbligazioni di Poste Italiane e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata a ritenere che le azioni o le obbligazioni di Poste Italiane superino il 20% degli attivi del portafoglio stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
 - x. operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE.
 - i. Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-*bis*, lett. a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui
 - ii. l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni o alle obbligazioni di Poste Italiane non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo.
 - iii. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti

- iv. dell'organismo di investimento e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata a ritenere che le azioni o le obbligazioni di Poste Italiane superino il
 - v. 20% degli attivi detenuti dall'organismo stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
 - y. operazioni effettuate, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata, da parte di coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità; nell'ambito di tali operazioni si considerano incluse quelle effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in cui ha investito il componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. ovvero un "alto dirigente" del Gruppo Poste Italiane o una persona a essi strettamente legata. Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale ultima fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori del medesimo organismo).
 - z. operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. ovvero di un "alto dirigente" del Gruppo Poste Italiane o di una persona a essi strettamente legata.
Per tale tipologia di operazioni, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione delle operazioni stesse da parte dell'intermediario.
 - aa. assunzione in prestito di azioni ovvero obbligazioni di Poste Italiane S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
 - bb. concessione in prestito di azioni ovvero obbligazioni di Poste Italiane S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
 - cc. costituzione in pegno di azioni ovvero obbligazioni di Poste Italiane S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. ovvero di un "alto dirigente" del Gruppo Poste Italiane o di una persona a essi strettamente legata.
Sono escluse la costituzione in pegno, o altra garanzia analoga, effettuate in connessione con il deposito degli strumenti finanziari sopra indicati in un conto a custodia, a condizione che tale operazione non sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
 - dd. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui: (i) contraente è un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A., ovvero un "alto dirigente" del Gruppo Poste Italiane o una persona strettamente legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
- (2) L'orario UTC ("*Universal Time Coordinated*") corrisponde all'ora locale solare del meridiano zero, che passa per l'Osservatorio di Greenwich. In regime di ora solare (in pratica tra l'ultima domenica di ottobre e l'ultimo sabato del marzo successivo) per ottenere l'ora UTC occorre sottrarre un'ora all'orario registrato in Italia; invece in regime di ora legale (in pratica tra l'ultima domenica di marzo e l'ultimo sabato di ottobre) per ottenere l'ora UTC occorre sottrarre due ore all'orario registrato in Italia.
- (3) Mercati regolamentati, sistemi organizzati di negoziazione ("OTF"), sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF") e internalizzatori sistematici presenti nei Paesi dove sono quotate le azioni ovvero le obbligazioni emesse da Poste Italiane S.p.A., quali riportati nel sistema di diffusione delle informazioni regolamentate.

ITALIA:

- AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale;
- Bondvision;
- Bondvision Corporate;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- Borsa Italiana Equity MTF;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *Collateralized Money Market Guarantee Service*;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *Bonds CCP Service*;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *Euro Bonds CCP Service*;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *CCP Equity Derivatives*;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *Equity CCP Service*;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *Triparty Repo CCP Service*;
- Electronic Bond Market;
- Electronic Open-End Funds and ETC Market;
- Electronic Share Market;
- E-MID;
- E-MID – E-MIDER Market;
- E-MID REPO;
- EUROTIX;
- EXTRAMOT;
- HI-MTF;
- HI-MTF Order Driven;
- HI-MTF RFQ;
- Italian Derivatives Market;
- Market for Investment Vehicles;
- MTS S.p.A.;
- MTS Corporate Market;
- Securitised Derivatives Market.

IRLANDA:

- AREX – Automated Receivables Exchange;
- Atlantic Securities Market;
- Baxter Financial Services;
- Irish Stock Exchange – All Market;
- Irish Stock Exchange – Enterprise Securities Market (ESM) – ISE Xetra
- Irish Stock Exchange – Gem Xetra;
- Irish Stock Exchange – Main Securities Market (MSM) – ISE Xetra
- Posit.

LUSSEMBURGO:

- Euro MTF;
- Finesti S.A.;
- Luxembourg Stock Exchange;
- Vestima.

Allegato D - Comunicazione ai soggetti rilevanti e accettazione della Linea Guida Internal Dealing

Egr. sig. / sig.ra [•],

[Indirizzo]

A mezzo [•]

Roma, [data]

Oggetto: Comunicazione ai Soggetti Rilevanti, ai sensi della Linea Guida Internal Dealing di Poste Italiane

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e 114, comma 7, del Testo Unico della Finanza (TUF) è stata approvata la Linea Guida di Internal Dealing, in allegato alla presente comunicazione, che regola la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni su strumenti finanziari emessi da Poste Italiane S.p.A. o ad essi collegati e derivati, compiute dai soggetti rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate, per proprio conto o attraverso terzi.

Al riguardo, La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi della Linea Guida di Internal Dealing, in qualità di:

[Indicare il motivo per cui il destinatario è stato incluso tra i soggetti rilevanti]

In relazione a quanto precede, La invitiamo in particolare a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituire tempestivamente a Poste Italiane la presente comunicazione, sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di ricevuta e presa visione della stessa, della Linea Guida Internal Dealing allegata alla presente e dei relativi allegati, inviandola all'indirizzo internal.dealing@posteitaliane.it;
- comunicare contestualmente, per iscritto, l'elenco delle persone a Lei strettamente associate compilando la tabella successiva, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati comunicati da includere nell'elenco delle persone rilevanti di Poste Italiane;

| Categoria della Persona | Nome e Cognome / Ragione sociale | Data e luogo di nascita | Codice fiscale / partita IVA | Luogo di residenza |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- notificare per iscritto alle persone a Lei strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Linea Guida aziendale e della normativa di riferimento in materia di internal dealing, informandole anche della facoltà di delega di cui al paragrafo 4.1 della Linea Guida;
- conservare copia della notifica di cui al punto precedente;
- ove intenda avvalersi della facoltà di delega di cui al paragrafo 4.1 della Linea Guida Internal Dealing, trasmettere a Poste Italiane la delega redatta in conformità con il modello riportato nell'Allegato B della stessa.

Le ricordiamo, infine, che il mancato rispetto degli obblighi normativi in materia di *internal dealing* è sanzionato da TUF agli artt. 187-ter.1, 187-quater, 187-sexies, così come specificato nell'Allegato E della Linea Guida Internal Dealing di Poste Italiane.

La invitiamo a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, allegata alla presente comunicazione.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi alla funzione Affari Societari di Poste Italiane tramite email, all'indirizzo internal.dealing@posteitaliane.it, ovvero al numero telefonico:+39 0659589012.

Con i migliori saluti,

Il Preposto

Michele Scarpelli

Firma per presa visione e accettazione integrale degli obblighi della Linea Guida Internal Dealing di Poste Italiane e per presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Luogo Data

Firma

Allegato E – Sanzioni Previste dalla normativa vigente in materia di Internal Dealing

La disciplina concernente le sanzioni in materia di violazioni della normativa *internal dealing* è contenuta nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza “TUF”).

In particolare, ai sensi dell’art. 187-ter.1, commi 4 e 5 del TUF, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di *internal dealing* di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dai relativi atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, trova applicazione:

- nei confronti di enti o società che se ne siano rese responsabili, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 1.000.000;
- nei confronti di persone fisiche che se ne siano rese responsabili, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000.

Il comma 6 dell’art. 187-ter.1 del TUF stabilisce inoltre che, ferma la sanzione di cui sopra applicabile nei confronti di enti e società, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000 trova applicazione nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società responsabile della violazione, nei casi previsti dall’art. 190-bis, comma 1, lettera a), del TUF, ossia quando la condotta abbia inciso in modo rilevante sull’organizzazione o sui profili di rischio aziendale, ovvero abbia provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza e l’integrità del mercato.

Il comma 7 dell’art. 187-ter.1 del TUF prevede poi che se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 4, 5 e 6 (sopra riportati) del medesimo art. 187-ter.1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Il comma 8 dell’art. 187-ter.1 del TUF riconosce poi alla Consob il potere di applicare, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, una o più delle seguenti misure amministrative previste dall’art. 30, paragrafo 2, lettere da a) a c), del Regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) una ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta e di astenersi dal ripeterla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, ove i guadagni o le perdite siano determinabili;
- c) un avviso pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura di quest’ultima.

Il comma 9 dell’art. 187-ter.1 del TUF stabilisce infine che, qualora le infrazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca ai sensi dell’art. 187-*sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l’infrazione contestata è cessata.

Qualora siano invece violati gli obblighi in materia di *internal dealing* posti dall’art. 114, comma 7 del TUF a carico di Azionisti Rilevanti, nonché delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti, trova applicazione la diversa disciplina sanzionatoria delineata nell’art. 193, commi 1, 1.1, 1.2 e 2.4 del medesimo TUF.

Allegato F – Informativa Privacy ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE “Regolamento in materia di protezione dei dati personali” (art. 13, 14 e seguenti)

In conformità a quanto disposto dagli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento europeo”), intendiamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile, da parte di Poste Italiane S.p.A. - con sede in Roma, Viale Europa, 190 - in qualità di Titolare del trattamento.

Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.

La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei dati personali che verranno inseriti all'interno del Registro o Elenco, la base giuridica, la finalità e le modalità del loro trattamento, eventuali destinatari terzi degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti ai sensi del Regolamento europeo.

1. DATA PROTECTION OFFICER

Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l'ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.

2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Di seguito, riportiamo la lista dei dati personali – di volta in volta integrabile – che il Titolare potrà trattare:

- (a) dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza privato completo e codice fiscale);
- (b) dati identificativi della società di appartenenza, funzione aziendale e numeri di telefono professionali;
- (c) numeri di telefono personali.

I dati personali appena menzionati saranno trattati per consentire al Titolare di adempiere ad obblighi imposti dalla normativa nazionale ed europea, ovvero di ottemperare ad obblighi di natura fiscale e contrattuale.

A tal riguardo La informiamo che l'eventuale mancata o errata comunicazione di tali dati potrebbe determinare, tra l'altro, l'impossibilità per la Società di:

- verificare ed assicurare la corrispondenza del trattamento agli obblighi imposti dalla normativa su cui lo stesso è basato;
- instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale con Lei instaurato, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

3. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell'apposito Registro/Elenco, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- (1) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti dalla normativa italiana ed europea;
- (2) adempiere ad obblighi imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- (3) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie), anche da parte di un terzo.

4. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI

Per lo svolgimento di alcune attività strumentali all'esecuzione del servizio, ovvero in relazione ad obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, Poste Italiane S.p.A. potrà nominare i Responsabili del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali per conto di Poste Italiane), il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento.

I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati (dirigenti, amministratori e sindaci, uffici di segreteria interni, addetti alla contabilità e alla fatturazione, addetti alla commercializzazione dei servizi/prodotti, addetti all'assistenza tecnica).

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Senza che sia necessario un consenso esplicito dell'interessato, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i dati personali alle seguenti categorie di soggetti: soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, qualità, marketing, stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione, lavorazioni massive di documenti; soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale di Allarme Interbancaria).

In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati dalla Società alle seguenti persone fisiche o giuridiche:

- ai soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria entro i limiti necessari allo specifico scopo;
- a tutti coloro che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento per conto del Titolare, il cui elenco è liberamente accessibile e costantemente aggiornato;
- ai manutentori esterni del nostro sistema informativo e/o dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità;

Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il Suo consenso, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i dati personali alle Società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).

6. OSSERVANZA DEL DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO

La informiamo, inoltre, che non verranno effettuati trasferimenti al di fuori del territorio dell'Unione Europea dei Suoi dati personali.

7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali svolgendo ogni operazione necessaria mediante strumenti cartacei e informatici, nel pieno rispetto delle condizioni di legge, e garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.

In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a 5 (cinque) anni, al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa nazionale ed europea.

Ogni operazione di trattamento sarà svolta da parte della Società in piena conformità alle misure di sicurezza più idonee prescritte dalla normativa applicabile.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto di ottenere da Poste Italiane S.p.A. l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l'origine dei dati personali, l'esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata. Inoltre, ha il diritto di:

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
- ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);
- opporsi al loro trattamento;
- ottenere la cancellazione («diritto all'oblio»);
- ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer o DPO) è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. È reperibile presso l'ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 – 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.

9. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO

Infine, qualora ritenga che i trattamenti effettuati dal Titolare possano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.

**** QUESTA È L'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO ****